

**COMUNE DI CASTEL DEL MONTE**  
**PROVINCIA DI L'AQUILA**

Via Municipio, 1- 67023 CASTEL DEL MONTE (AQ)  
C.F. 80002030668 - P.I. 00114540669 Tel. 0862938137 fax 0862938180



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N.2</b>	<b>Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2019</b>
<b>Data 05-04-2019</b>	

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 16:30, in Castel del Monte, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, in Prima convocazione, sessione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano:

<b>MUCCIANTE LUCIANO</b>	<b>P</b>	<b>Bernardoni Caterina</b>	<b>A</b>
<b>Pastorelli Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Germano Rosetta</b>	<b>P</b>
<b>Di Pompeo Ivan</b>	<b>P</b>	<b>Petricola Daniele</b>	<b>P</b>
<b>Di Fiore Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>Iezzi Andrea Edoardo</b>	<b>P</b>
<b>Sulli Anna Elisabetta</b>	<b>P</b>	<b>Basile Cristian</b>	<b>A</b>
<b>Cetra Teresa</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti 8  
Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Assume la presidenza il Signor LUCIANO MUCCIANTE nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),b) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE ROBERTO MARI


Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge come di seguito riportati:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	PER QUANTO RIGUARDA LA <b>REGOLARITA' TECNICA</b> DELLA PRESENTE DELIBERA ESPRIME PARERE <b>FAVOREVOLE</b> (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000).  DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO MUCCIANTE Rag. LUCIANO
---	---

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	PER QUANTO RIGUARDA LA <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> ESPRIME PARERE <b>FAVOREVOLE</b> (art. 49, comma I del T.U.E.L. n. 267/2000).  DALLA RESIDENZA COMUNALE F.TO MUCCIANTE Rag. LUCIANO
---	---

IL PRESENTE ATTO E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

15/04/2019  
*[Signature]*



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 07-07-2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 19-03-2018 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2018;

**VISTO** che con il **Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019)** è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

**VISTO** che con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate con rispetto del vincolo stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 di seguito riportato:

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. OMISSIS

**VISTO** il comma 629 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

**comma 639.** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità di **determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" e "E"**:

- A) **comma 21.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- B) **comma 22.** A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
- C) **comma 23.** Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 05-04-2019 COMUNE DI CASTEL DEL MONTE

**VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:**

*((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolodi proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** che dal 01-01-2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale** sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. **Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.**

**VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i.** il quale dispone che:

**Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2018, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO** opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote e detrazioni componente IMU per l'anno 2019;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con la seguente votazione:

- favorevoli: 7
- astenuti: 1
- contrari: 0

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, o assegnate ai soci studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- g) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- i) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

3) di **CONFERMARE** le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **IMU ANNO 2019**:

- a) **ALIQUOTA 4,00 per mille**  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- b) **ALIQUOTA 7,60 per mille**  
per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014)
- c) **ALIQUOTA 7,60 per mille**  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

5) di **CONFERMARE** le seguenti **DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;

- b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:**

- a) **acconto 50% entro il 17 giugno 2019 sulla base delle aliquote dell'anno 2018 (versamento in autoliquidazione)**  
b) **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2019 sulla base delle aliquote 2019 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione)**

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 07-07-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;


8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

9) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Luciano Mucciante

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. MARI ROBERTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

Che la presente deliberazione in applicazione del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18 agosto:

X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15/04/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124) Del 15/04/2013 al 30/04/2013 n° 248

Dalla residenza comunale li

15/04/2013




**IL MESSO COMUNALE**

GIULIANI RENATO

*Giuliano Renato*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,



**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;


X è divenuta eseguibile il giorno 05-04-2019

- Immediatamente eseguibile (art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma III, del D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza comunale li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. MARI ROBERTO



*Mari Roberto*